

Nelle cause riunite promosse dalla

Commissione della Comunità economica europea

rappresentata dal Dott. Georges Le Tallec, consulente giuridico degli Esecutivi Europei, in qualità d'agente, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il Dott. Henri Manzanares, segretario del Servizio giuridico degli Esecutivi Europei, place de Metz 2,

ricorrente,

contro

— il Granducato del Lussemburgo,

rappresentato dal Dott. Edouard Molitor, Vice-consulente giuridico presso il Ministro degli Affari Esteri, in qualità d'agente,

e con domicilio eletto presso il Ministero degli Affari Esteri, rue Notre Dame 5, (causa 90/63)

e

— il Regno del Belgio

in persona del Vice-Primo Ministro, Ministro degli Affari Esteri,

con l'agente Dott. Jacques Karelle, Direttore presso il Ministero degli Affari Esteri e del Commercio Estero, assistito dall'avvocato Marcel Verschelden, del Foro di Bruxelles,

e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'Ambasciata del Belgio, boulevard du Prince Henri 9, (causa 91/63)

convenuti,

cause aventi ad oggetto :

la dichiarazione che il diritto speciale, istituito dai convenuti posteriormente al 1° gennaio 1958 e da riscuotersi all'atto del rilascio delle licenze d'importazione per determinati prodotti lattiero - caseari, è illegittimo.

LA CORTE

composta dai Signori :

Ch. L. Hammes, *Presidente*

A. M. Donner (*relatore*) e R. Lecourt, *Presidenti di Sezione,*

L. Delvaux e A. Trabucchi, *giudici*

Avvocato generale : K. Roemer

Cancelliere : A. Van Houtte

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti e il procedimento

Con regio decreto 3 novembre 1958 e, rispettivamente, con decreto granducale 17 novembre 1958, il Governo belga e quello lussemburghese istituivano una tassa da riscuotersi all'atto del

rilascio della licenza d'importazione per determinati prodotti lattiero-caseari : detti decreti ne stabilivano l'importo massimo, mentre con decreto ministeriale dello stesso giorno veniva stabilito, da ciascun governo, l'importo da applicarsi effettivamente. I due governi modificavano in seguito più volte l'importo massimo e quello effettivo.

La Commissione, considerando incompatibile con l'articolo 12 del Trattato l'applicazione delle predette tasse all'importazione di prodotti originari degli Stati membri o in libera pratica negli stessi, con nota dell'8 novembre 1961 manifestava ai Governi belga e lussemburghese la propria opposizione a che venissero mantenute in vigore e li invitava a presentare in proposito le loro osservazioni. Dopo aver ricevuto queste ultime, il 19 aprile 1963 la Commissione emetteva, ai sensi dell'articolo 169 del Trattato, un parere motivato (in data 3 aprile 1963) in cui constatava che i due governi erano venuti meno agli obblighi loro imposti dall'articolo 12 del Trattato e li invitava ad adottare entro un mese gli opportuni provvedimenti.

Con nota dell'8 maggio 1963, il Governo belga si dichiarava disposto a « sopprimere le tasse di licenza per i prodotti lattiero-caseari, non appena si fosse trovata, d'intesa con la Commissione, una soddisfacente alternativa »; il Governo lussemburghese, con nota del 9 maggio 1963, dichiarava di far proprio l'atteggiamento assunto dal Governo belga. Le tasse di cui trattasi essendo rimaste in vigore, il 15 ottobre 1963 la Commissione introduceva i presenti ricorsi.

Con ordinanza 28 novembre 1963, la Corte ha disposto la riunione delle due cause.

Il procedimento si è svolto ritualmente.

II — Le conclusioni delle parti

In entrambe le cause la *ricorrente* ha concluso chiedendo alla Corte di dichiarare che l'istituzione e l'applicazione di una tassa speciale da riscuotersi all'atto del rilascio della licenza d'importazione per : latte in polvere scremato, zuccherato o meno; latte

in polvere intero, zuccherato o meno; latte concentrato zuccherato in scatola; formaggi di pasta dura o semidura; formaggi fusi; formaggi di pasta molle; formaggi di pasta fermentata disposte dal convenuto posteriormente al 1° gennaio 1958, contravvengono al Trattato, in ispecie all'articolo 12.

Essa ha chiesto inoltre che le spese siano poste a carico dei convenuti.

Ciascuno dei convenuti ha concluso chiedendo alla Corte di dichiarare irricevibile il ricorso, respingerlo comunque in quanto infondato e porre le spese a carico della ricorrente.

SULLA RICEVIBILITÀ

I governi *convenuti* eccepiscono anzitutto che, ai sensi della sua risoluzione 4 aprile 1962, il Consiglio, ritenendo necessario un regolamento per l'introduzione di un sistema di prelievi e la graduale attuazione di un'organizzazione comune per il mercato dei prodotti lattiero-caseari, stabiliva di adottare, entro il 31 luglio 1962, una decisione in conformità all'articolo 43 del Trattato, di guisa che detto regolamento entrasse in vigore non oltre il 1° novembre 1962, ed invitava la Commissione a presentare proposte a tal fine entro il 1° maggio 1962.

Nella specie, la Comunità non avrebbe diritto di agire in giudizio onde obbligare i due paesi convenuti a revocare dei provvedimenti che sarebbero stati adottati da parecchio tempo, sotto altra forma, qualora essa avesse adempiuti i propri obblighi nel termine prefisso.

La *ricorrente* contesta la fondatezza dell'eccezione e deduce anzitutto che nel caso concreto non è la « Comunità », bensì la Commissione quella che agisce in giudizio e che quest'ultima non è venuta meno ai suoi obblighi, avendo ottemperato alla risoluzione del Consiglio in data 4 aprile 1962, con la presentazione delle sue proposte sin dal 7 maggio 1962.

Per confutare, la tesi dei convenuti sarebbe poi sufficiente rilevare che la violazione del Trattato di cui si fa carico ai Governi

belga e lussemburghese risale al 3 e, rispettivamente, al 17 novembre 1958; essa è quindi anteriore di parecchi anni all'asserita inadempienza della Comunità.

L'attuazione di una politica agricola comune per i prodotti lattiero-caseari non avrebbe comunque potuto sanare la trasgressione del Trattato commessa dai convenuti.

Nella controreplica i *convenuti* ribattono che la Commissione, a norma dell'articolo 169 del Trattato, non può far valere dinanzi alla Corte le violazioni commesse dagli Stati membri senza osservare alcun termine; i ricorsi contemplati in detto articolo sono ricevibili soltanto se l'asserita inadempienza dello Stato membro sussiste allo scadere del termine per l'adempimento impartitogli dalla Commissione nel suo parere motivato.

Qualora la stessa Comunità violi il Trattato prima della scadenza del termine, e tale violazione abbia come conseguenza che lo Stato membro non adempie gli obblighi impostigli dal Trattato, il ricorso con cui la Comunità chiede che venga dichiarata l'inadempienza dello Stato non sarebbe ricevibile.

NEL MERITO

La *ricorrente* rileva anzitutto che, a norma dell'articolo 12 del Trattato, gli Stati membri si astengono dall'introdurre tra loro nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione o tasse di effetto equivalente e che, in mancanza di disposizioni limitative, si deve ritenere che tale divieto colpisca tutte le tasse i cui effetti siano equiparabili a quelli dei dazi doganali d'importazione. Posto che — come la Corte ha insegnato nella sentenza 14 dicembre 1962 (cause riunite 2 e 3/62) — un diritto speciale riscosso all'atto del rilascio della licenza d'importazione per determinate merci è una tassa avente effetti equivalenti a quelli dei dazi doganali, i diritti di cui è causa vanno annoverati fra le tasse di tal genere e, essendo stati istituiti dopo l'entrata in vigore del Trattato, sono in contrasto con l'obbligo di *standstill* di cui all'articolo 12 del Trattato.

Per l'articolo 38, n. 2 del Trattato, le norme relative all'instaurazione del mercato comune si applicano ai prodotti agricoli, salvo contrarie disposizioni degli articoli 39-46.

Se l'esistenza di un'organizzazione nazionale del mercato può giustificare delle eccezioni all'obbligo di sopprimere un ostacolo all'importazione, tali eccezioni al principio per cui lo sviluppo degli scambi viene perseguito attraverso la libera circolazione dei prodotti non sono che la logica conseguenza degli articoli 40, 43 e 45 del Trattato, giacché l'osservanza di detto principio renderebbe in realtà inapplicabili le disposizioni dell'articolo 45 che consentono la stipulazione di accordi e contratti a lungo termine, disposizioni che presuppongono il perdurare delle organizzazioni nazionali di mercato fino a che non sia stata attuata l'organizzazione comune del mercato agricolo di cui trattasi (articoli 40 e 43).

Tutto ciò dimostrerebbe che il complesso di dette disposizioni non può, in considerazione del suo scopo, essere inteso nel senso ch'esso giustifichi una deroga al principio dello *standstill* di cui all'articolo 12 del Trattato, giacché detto principio, in primo luogo non favorisce lo sviluppo degli scambi, bensì si limita a garantire lo *statu quo*, e in secondo luogo non osta all'esecuzione degli accordi o contratti a lungo termine né impedisce agli Stati membri di mantenere in vita le organizzazioni nazionali di mercato esistenti, fino a che non sia stata attuata l'organizzazione comune dei singoli mercati agricoli.

Senza derogare a detti principi, la Commissione avrebbe unicamente tollerato, in determinati casi, che le tasse d'importazione (il cui importo varia in relazione alla fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale) che costituivano parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato esistente all'atto dell'entrata in vigore del Trattato, venissero riscosse come in passato, non rappresentando tale riscossione un ostacolo nuovo od ulteriore.

I *convenuti* ribattono che nella specie non è stata commessa alcuna violazione del Trattato. In via generale, il Trattato non prevede per l'agricoltura l'applicazione del regime della libera circolazione dei prodotti senza contemporanea attuazione di una

politica agricola comune, basata sull'organizzazione in comune del mercato.

Posto che, per i prodotti lattiero — caseari, tale politica non è stata attuata al momento dell'entrata in vigore del Trattato, né alla data della notifica del parere motivato, né all'atto dell'introduzione dei presenti ricorsi, l'applicazione delle disposizioni relative all'eliminazione degli ostacoli non sarebbe stata obbligatoria, anzi sarebbe stata in contrasto con gli articoli 39-46 del Trattato, essendo atta a pregiudicare il raggiungimento degli scopi cui tende la politica agricola comune, ed avrebbe avuto l'effetto di nuocere a quella stabilità del mercato che detta politica dovrebbe in seguito promuovere.

In quanto garanzia concessa agli Stati membri, l'autorizzazione di mantenere in vita le organizzazioni nazionali di mercato, fino all'instaurazione dell'organizzazione comune, implicherebbe l'impossibilità di applicare ai prodotti agricoli lo *standstill* di cui all'articolo 12, sino a che non venga attuata la politica agricola comune.

Posto che lo *standstill*, alla stessa stregua della graduale eliminazione degli ostacoli all'importazione, costituisce uno degli strumenti fondamentali di cui il Trattato si serve per realizzare la libera circolazione dei prodotti, vi sarebbe contraddizione nel sostenere che la graduale eliminazione degli ostacoli non si applica, nelle condizioni sopra esposte, ai prodotti agricoli, mentre lo *standstill* è loro pienamente applicabile.

Tanto la graduale eliminazione degli ostacoli, quanto l'applicazione dello *standstill* implicherebbero la scomparsa delle organizzazioni nazionali di mercato, giacché le restrizioni e le tasse sull'importazione, che costituiscono parte integrante di dette organizzazioni, non potrebbero ulteriormente variare in relazione ai prezzi mondiali e perderebbero quindi ogni efficacia.

Ammettendo che talune tasse sull'importazione (il cui importo varia in relazione alle fluttuazioni del mercato mondiale) in atto al momento dell'entrata in vigore del Trattato, non sono in contrasto con questo e non accrescono un ostacolo già esistente,

la ricorrente parrebbe ammettere che le organizzazioni nazionali di mercato implicano delle deroghe allo *standstill*, almeno quale essa lo concepisce.

Il perdurare delle organizzazioni nazionali avrebbe senso unicamente se si consente loro di essere efficaci. Posto che le attività agricole non sono statiche, bensì essenzialmente dinamiche, la modifica dei provvedimenti in atto al momento dell'entrata in vigore del Trattato, ovvero l'adozione di nuovi provvedimenti potrebbe essere necessaria onde consentire alle singole organizzazioni nazionali di mercato di far fronte a una nuova situazione nell'interesse dello smercio della produzione nazionale.

Il diritto, sancito dagli articoli 43 e 45, di mantenere in vita le organizzazioni nazionali di mercato implicherebbe quindi la conservazione, non tanto delle singole provvidenze in atto al momento dell'entrata in vigore del Trattato, quanto delle organizzazioni stesse e consentirebbe di porre in opera tutti i mezzi all'uopo necessari. Contrariamente a quanto la ricorrente sostiene, le tasse di cui è causa non costituirebbero perciò un ostacolo ulteriore rispetto a quelli esistenti all'atto dell'entrata in vigore del Trattato, ma sarebbero solo uno dei mezzi necessari onde mantenere in efficienza, nei due paesi di cui trattasi, la rispettiva organizzazione nazionale del mercato dei prodotti lattiero-caseari.

La *ricorrente* assume ancora che, all'atto dell'entrata in vigore del Trattato, nel Belgio e nel Lussemburgo il mercato dei prodotti di cui è causa non era affatto organizzato. Essa si richiama in proposito alle leggi che in materia, vigevano nel Belgio il 1° gennaio 1958 e alla circostanza che, da quanto le constava, a tale data non vi era nel Lussemburgo alcuna disposizione che consentisse di disciplinare le importazioni di detti prodotti.

I *convenuti*, fondandosi sia sul rapporto Spaak, sia sull'articolo 40 del Trattato, sia infine sulla dottrina e su talune dichiarazioni della stessa Commissione, assumono che l'organizzazione nazionale del mercato consiste essenzialmente in una disciplina interna la quale si risolve in pratica nell'eliminare o regolare a volontà la concorrenza straniera. Essi espongono quindi i dati

di fatto che dimostrerebbero l'esistenza nei due paesi di una organizzazione nazionale di mercato per i prodotti lattiero-caseari, ai sensi del Trattato.

IN DIRITTO

Sulla ricevibilità

I convenuti, nell'eccepire l'irricevibilità del ricorso, fanno carico alla Comunità di essere venuta meno agli obblighi imposte dalla risoluzione del Consiglio in data 4 aprile 1962 e di aver quindi causato il perdurare di un'asserita violazione del Trattato che avrebbe potuto cessare già prima che fosse emesso il parere motivato di cui all'articolo 169.

Il diritto internazionale attribuirebbe a chi sia stato leso dall'inadempimento della controparte il diritto di non adempiere a sua volta i propri obblighi: la Commissione non avrebbe perciò più veste per far valere la violazione del Trattato.

La Corte rileva che, nell'ordinamento comunitario, non sussiste una siffatta interdipendenza fra gli obblighi incumbenti ai vari soggetti. Il Trattato non si limita infatti ad imporre ai singoli soggetti degli obblighi reciproci, bensì ha dato vita ad un nuovo ordinamento giuridico il quale determina i poteri, i diritti e gli obblighi dei soggetti stessi, come pure le procedure per far constare e reprimere le eventuali violazioni.

All'infuori dei casi espressamente previsti, il sistema del Trattato implica perciò il divieto per gli Stati membri di farsi giustizia da sé. L'inadempimento agli obblighi incumbenti al Consiglio non potrebbe quindi dispensare i convenuti dall'adempiere ai propri.

D'altro lato, la risoluzione del Consiglio di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 43 entro il 31 luglio 1962, di guisa che il regolamento per i prodotti lattiero-caseari entrasse in vigore entro il 1° novembre successivo, non ha posto in essere termini della stessa natura di quelli contemplati nel Trattato. Che tale

fosse l'intenzione del Consiglio emerge dalla circostanza che la denominazione e la forma dell'atto non sono quelle proprie dei provvedimenti del Consiglio vincolanti a norma dell'articolo 189. Non osservando i termini autoimpartitisi con la risoluzione del 4 aprile 1962, il Consiglio non ha quindi violato il Trattato.

Se ciò non bastasse, l'asserita violazione dell'articolo 12 del Trattato non è stata causata dal comportamento della Comunità, né in specie da quello del Consiglio. I decreti belga e lussemburghesi di cui è causa sono anteriori, sia alla risoluzione 4 aprile 1962, sia ai termini da questa fissati, né vi è alcun motivo di ritenere ch'essi abbiano mutato natura in seguito allo scadere di detti termini. Secondo la tesi degli stessi convenuti, infatti, l'auspicata esecuzione della risoluzione 4 aprile 1962 li avrebbe al massimo indotti a revocare detti provvedimenti, senza regolarizzarli con effetto retroattivo. L'inosservanza dei termini stabiliti dalla risoluzione 4 aprile 1962 non può quindi influire in alcun modo sulla natura dei decreti di cui trattasi, né sulla loro valutazione giuridica alla luce del Trattato.

Infine, i convenuti paiono sostenere che, fin tanto che la Comunità non ha adempiuto l'obbligo di elaborare una politica agricola comune, sono irricevibili gli eventuali ricorsi ch'essa introduca a norma dell'articolo 169, secondo comma, per mancata eliminazione da parte di un Stato membro, in materia agricola, degli ostacoli contemplati negli articoli 12 e 13 del Trattato.

La Corte osserva che tale questione si risolve in realtà nell'altra : in quale misura le disposizioni contenute nel titolo relativo all'agricoltura derogano all'articolo 12. Essa rientra perciò nel merito.

Il ricorso è pertanto ricevibile.

Nel merito

È pacifico che i decreti impugnati hanno istituito dei dazi doganali all'importazione o tasse di effetto equivalente, ai sensi dell'articolo 12 del Trattato, e ciò posteriormente all'entrata in vigore di questo.

I convenuti si limitano a sostenere che detta disposizione non è applicabile al caso in esame, rilevando a tal fine che l'articolo 38, n. 2, dichiara applicabili ai prodotti agricoli le norme relative all'instaurazione del mercato comune, salvo contrarie disposizioni degli articoli 39-46 del Trattato. In ispecie, dagli articoli 43 e 45 si desumerebbe che le organizzazioni di mercato nazionali continuano a funzionare finché non venga ad esse sostituita una delle forme di organizzazione comune contemplate nell'articolo 40, n. 2.

Da dette disposizioni, in relazione all'articolo 44, risulterebbe che, fino a tale sostituzione, non è obbligatoria l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono agli scambi fra Stati, nella fattispecie dei dazi doganali. I provvedimenti impugnati, i quali costituiscono parte integrante delle organizzazioni di mercato belga e lussemburghese per i prodotti lattiero-caseari, non ricadrebbero quindi sotto il disposto dell'articolo 12, fino a che non sia stata attuata un'organizzazione comune per tali prodotti.

La Corte rileva che il divieto di aumentare o istituire ex novo dazi doganali, di cui all'articolo 12, va tenuto distinto dalle disposizioni relative alla graduale abolizione degli stessi dazi, contenute negli articoli seguenti. L'unico problema che sorge è se l'istituzione di nuovi dazi doganali in materia agricola ricada sotto il divieto dell'articolo 12. Manca perciò di pertinenza la tesi dei convenuti secondo la quale, in materia agricola, la graduale abolizione dei dazi può essere effettuata unicamente in stretto rapporto con la costituzione di un'organizzazione comune del mercato, in luogo delle varie organizzazioni nazionali.

L'articolo 12 vieta l'istituzione di nuovi ostacoli di natura doganale allo scopo di agevolare la fusione dei mercati nazionali e l'instaurazione di un mercato comune. Pur non costituendo di per sé una misura di disarmo economico, detto divieto è uno dei presupposti indispensabili per la sostituzione, e di un mercato comune ai vari mercati nazionali, e di un'organizzazione comune alle singole organizzazioni nazionali.

L'articolo 12 è quindi una norma fondamentale e qualsiasi eventuale eccezione, del resto da interpretarsi restrittivamente,

dev'essere espressamente prevista. Gli articoli 39-46 del Trattato non contengono alcuna disposizione che deroghi espressamente per il settore agricolo, al divieto d'introdurre nuovi ostacoli di natura doganale. Al contrario l'articolo 44 — che pure, a proposito dell'eventuale deroga alle norme sull'abolizione dei dazi doganali, si serve degli stessi termini dell'articolo 13 (relativo a tale abolizione) — nulla contiene che si possa interpretare come una deroga al principio posto dall'articolo 12.

Il numero 2 dell'articolo 44, inoltre, il quale stabilisce che i prezzi minimi non devono avere l'effetto di ridurre gli scambi esistenti fra gli Stati membri, rivela una ratio identica a quella dell'articolo 12. Lo stesso vale per l'articolo 45, il cui numero 2 prescrive che gli accordi prendano come base quantitativa il volume medio degli scambi durante gli ultimi tre anni e prevedano un adeguato incremento degli stessi. Gli articoli 39-46 non contengono perciò alcuna deroga all'articolo 12.

I convenuti sostengono cionondimeno che l'opinione testé esposta non tiene conto della natura, né del modo in cui funzionano dette organizzazioni di mercato nazionali. Il diritto, attribuito agli Stati membri, di mantenere in vita dette organizzazioni implicherebbe a loro avviso la facoltà di servirsi, non solo dei mezzi in opera all'atto dell'entrata in vigore del Trattato, ma anche di tutti quelli che si rivelino necessari onde mantenere efficienti le organizzazioni e adattarle alle mutate circostanze.

La Corte osserva che una siffatta distinzione fra le organizzazioni di mercato e le provvidenze o gli strumenti giuridici in cui esse si concretano deve ritenersi inammissibile. Un'organizzazione di mercato consiste nel complesso di provvidenze e strumenti giuridici di cui gli organi competenti si servono per controllare e normalizzare il mercato di cui trattasi. Essa non può quindi essere considerata separatamente dagli elementi che la costituiscono né esistere indipendentemente da essi.

Ove non si voglia togliere alla nozione di organizzazione nazionale qualsiasi efficacia e qualsiasi contenuto preciso, l'eventuale perdurare di un'organizzazione del genere non può significare altro che il perdurare degli elementi di cui è composta.

È infondata la tesi secondo la quale il divieto di adottare nuovi provvedimenti toglierebbe gradualmente efficacia alle organizzazioni nazionali e costituirebbe quindi una minaccia per l'agricoltura durante il periodo transitorio.

Il Trattato prevede infatti espressamente appositi rimedi e procedure che consentono di ovviare alle difficoltà di cui trattasi, sotto il controllo o previa autorizzazione delle autorità comunitarie. L'articolo 12 si applica quindi del pari ai provvedimenti adottati nell'ambito di un'organizzazione nazionale di mercato, qualora essi introducano dazi doganali o tasse di effetto equivalente.

Diviene di conseguenza superfluo stabilire se per il mercato di cui è causa esistano un'organizzazione belga e una lussemburghese.

Da tutto quanto precede discende che i provvedimenti in contestazione sono stati adottati in violazione dell'articolo 12 del Trattato.

Il ricorso è pertanto fondato.

Le spese

A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del Regolamento di procedura, il soccombente va condannato alle spese.

I convenuti sono rimasti soccombenti.

Letti gli atti di causa,

Sentita la relazione del giudice relatore,

Sentite le deduzioni orali delle parti,

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

Visto il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, ed in specie gli articoli 12, 13, 38 a 46, 169 e 189,

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea,

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

LA CORTE

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara ricevibili i ricorsi e statuisce :

- 1. Il Governo del Regno del Belgio e il Governo del Granducato del Lussemburgo, istituendo e applicando, posteriormente al 1° gennaio 1958, un diritto speciale da riscuotersi all'atto del rilascio della licenza d'importazione per il latte in polvere scremato, zuccherato o meno, il latte in polvere intero, zuccherato o meno; il latte concentrato zuccherato in scatola; i formaggi di pasta dura o semidura; i formaggi fusi; i formaggi di pasta molle; i formaggi di pasta fermentata, sono venuti meno agli obblighi contemplati nell'articolo 12 del Trattato.**
- 2. Le spese del giudizio vanno poste a carico dei Governi convenuti.**

Così deciso a Lussemburgo, il 13 novembre 1964.

HAMMES

DONNER

LECOURT

DELVAUX

TRABUCCHI

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 13 novembre 1964.

Il Cancelliere

Il Presidente

A. VAN HOUTTE

CH. L. HAMMES